COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
AOSTA

IL PRESIDENTE

Vista la normativa vigente in tema di emergenza sanitaria da Covid-19 ed in particolare: (1) l'art.27 del DL. 28.10.2020 n.137, pubblicato sulla GU in data 28.10.2020 ed in vigore dal 29.10.2020, rubricato *Misure urgenti relative allo svolgimento del processo tributario*[1]; (2) il decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze Direttore Generale delle Finanze del 6.11.2020; (3) la delibera del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria del 10 novembre 2020 n. 1230/2020 avente ad oggetto l'approvazione delle linee guida relative alla fissazione e alla trattazione delle udienze[2]

---

[1] «1. Fino alla cessazione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza nazionale da Covid-19, ove sussistano divieti, limiti, impossibilità di circolazione su tutto o parte del territorio nazionale conseguenti al predetto stato di emergenza ovvero altre situazioni di pericolo per l'incolumità pubblica o dei soggetti a vario titolo interessati nel processo tributario, lo svolgimento delle udienze pubbliche e camerali e delle camere di consiglio con collegamento da remoto è autorizzato, secondo la rispettiva competenza, con decreto motivato del presidente della Commissione tributaria provinciale o regionale da comunicarsi almeno cinque giorni prima della data fissata per un'udienza pubblica o una camera di consiglio. I decreti possono disporre che le udienze e le camere di consiglio si svolgano anche solo parzialmente da remoto, ove le dotazioni informatiche della giustizia tributaria lo consentano e nei limiti delle risorse tecniche e finanziarie disponibili. In tutti i casi in cui sia disposta la discussione da remoto, la segreteria comunica alle parti, di regola, almeno tre giorni prima della trattazione, l'avviso dell'ora e delle modalità di collegamento. Si dà atto a verbale delle modalità con cui si accerta l'identità dei soggetti partecipanti e la libera volontà delle parti, anche ai fini della disciplina sulla protezione dei dati personali. I verbali redatti in occasione di un collegamento da remoto e i provvedimenti adottati in esito a un collegamento da remoto si intendono assunti presso la sede dell'ufficio giudiziario; 2. In alternativa alla discussione con collegamento da remoto, le controversie fissate per la trattazione in udienza pubblica, passano in decisione sulla base degli atti, salvo che almeno una delle parti non insista per la discussione, con apposita istanza da notificare alle altre parti costituite e da depositare almeno due giorni liberi anteriori alla data fissata per la trattazione. I difensori sono comunque considerati presenti a tutti gli effetti. Nel caso in cui sia chiesta la discussione e non sia possibile procedere mediante collegamento da remoto, si procede mediante trattazione scritta, con fissazione di un termine non inferiore a dieci giorni prima dell'udienza per deposito di memorie conclusionali e di cinque giorni prima dell'udienza per memorie di replica. Nel caso in cui non sia possibile garantire il rispetto dei termini di cui al periodo precedente, la controversia è rinviata a nuovo ruolo con possibilità di prevedere la trattazione scritta nel rispetto dei medesimi termini. In caso di trattazione scritta le parti sono considerate presenti e i provvedimenti si intendono comunque assunti presso la sede dell'ufficio; 3. I componenti dei collegi giudicanti residenti, domiciliati o comunque dimoranti in luoghi diversi da quelli in cui si trova la commissione di appartenenza sono esonerati, su richiesta e previa comunicazione al Presidente di sezione interessata, dalla partecipazione alle udienze o camere di consiglio da svolgersi presso la sede della Commissione interessata; 4. Salvo quanto previsto nel presente articolo, le modalità di svolgimento delle udienze da remoto sono disciplinate ai sensi dell'articolo 16 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge dicembre 2018, n. 136»

[2] «L'art. 27 del decreto legge 28/10/2020 n. 137 nel dettare le misure urgenti per lo svolgimento del processo tributario attribuisce ai capi degli uffici la **possibilità di autorizzare** con decreto motivato: 1) **lo svolgimento delle udienze pubbliche e camerali, e delle camere di consiglio con collegamento da remoto,** con provvedimento da comunicarsi almeno cinque giorni prima della trattazione; 2) in alternativa alla discussione con collegamento da remoto, la **decisione sulla base degli atti per le controversie già fissate per la trattazione pubblica**, salvo che almeno una delle parti non insista per la discussione, con apposita istanza da notificare alle altre parti costituite e da depositare almeno due giorni liberi anteriori alla data fissata per la trattazione; 3) nel caso in cui sia chiesta la discussione e non sia possibile procedere mediante collegamento da remoto, la **trattazione scritta**, con un termine non inferiore a dieci giorni prima dell'udienza per deposito di memorie conclusionali e di cinque giorni prima dell'udienza per memorie di replica. Il terzo comma dell'art. 27, inoltre, prevede che i componenti dei collegi giudicanti residenti, domiciliati o comunque dimoranti in luoghi diversi da quelli in cui si trova la commissione di appartenenza sono esonerati, su richiesta e previa comunicazione al Presidente di sezione interessata, dalla partecipazione alle udienze o camere di consiglio da svolgersi presso la sede della Commissione interessata. UDIENZE IN PRESENZA L'art. 27 D.L. n. 137/2020 non vieta di continuare a celebrare le **udienze "in presenza"**, ove le condizioni sanitarie locali lo consentano e valutati anche i rischi cui vengono esposti tutti i protagonisti del processo (giudici, ausiliari, difensori e personale di segreteria) per effetto di tale modalità di partecipazione. In questo caso, sarà necessario impartire quanto meno le seguenti disposizioni dirette a tutelare la salute ed a contenere il rischio di contagio delle persone: a) mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro (art. 1, comma 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 ottobre 2020);b) rispettare il divieto di assembramento (art. 1, comma 8, primo periodo, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 luglio 2020, n. 74). Pertanto, appare opportuno che i dirigenti, nell'ottica di contrastare l'emergenza epidemiologica e contenerne gli effetti negativi per lo svolgimento dell'attività giudiziaria, dettino, ovvero confermino, l'efficacia di disposizioni volte a regolare l'accesso agli uffici giudiziari ed a limitare i contatti personali che possono favorire il diffondersi del contagio ovvero ostacolare la possibilità di tracciamento in caso di contagio. A tal fine si raccomanda - ove già non si sia proceduto in tal senso - l'adozione delle ulteriori misure utili, proporzionate ed idonee ad evitare forme di assembramento, come la chiamata delle cause ad orario, al fine di regolarne la trattazione, nell'eventualità in cui la stessa si possa svolgere in presenza. COLLEGAMENTI DA REMOTO Il Consiglio di Presidenza, rilevata l'attuale indisponibilità di dotazioni informatiche per lo svolgimento delle udienze pubbliche e camerali con collegamento da remoto, evidenzia che, per la **decisione** in camera di consiglio dei ricorsi a trattazione scritta nonché per quelli ex art. 33, comma

Preso atto che i componenti dei collegi giudicanti residenti, domiciliati o comunque dimoranti in luoghi diversi dal Comune di Aosta ove si trova la CTP "*sono esonerati su richiesta e previa comunicazione al Presidente di sezione interessata*", ed a questa Presidenza per conoscenza, "*dalla partecipazione alle udienze o camere di consiglio da svolgersi presso la sede della Commissione interessata*" (art. 27, co.3, DL n.137/2020)

Considerato che dei giudici tributari in servizio presso la CTP di Aosta , molti risultano risiedere in luoghi diversi dal Comune di Aosta ove ha sede la commissione, con la conseguenza che l'eventuale utilizzo del diritto all'esonero dalla partecipazione alla camera di consiglio renderebbe difficoltoso il funzionamento della CTP

Ritenuto di poter superare tale criticità con la previsione della possibilità (non obbligatorietà) di svolgere le camere di consiglio con collegamento da remoto (come previsto dal primo comma del citato art. 27), eventualmente anche limitato ad alcuni componenti, con l'utilizzo di adeguate tecnologie (piattaforme di videoconferenza o altri strumenti di comunicazione), con menzione nei modi sottospecificati ed attestazione di regolare funzionamento da parte del Presidente del collegio

Rilevato che il Consiglio di Presidenza, rilevata l'attuale indisponibilità di dotazioni informatiche per lo svolgimento delle udienze pubbliche e camerali con collegamento da remoto, ha evidenziato che, per la decisione in camera di consiglio dei ricorsi a trattazione scritta nonché per quelli ex art. 33, comma 1, parte prima, D. Lgs. 546/92 nonché anche per udienze camerali partecipate, l'attuale assetto emergenziale consente l'utilizzo di adeguate tecnologie (piattaforme di videoconferenza o altri strumenti di comunicazione digitale) individuate dal Presidente del collegio, che ne attesta il regolare ed integrale funzionamento, estese ai componenti del collegio ed al Segretario di sezione, così consentendo la partecipazione, alla camera di consiglio, per la decisione dei ricorsi trattati con il contraddittorio scritto, anche dei giudici tributari che, residenti, domiciliati o comunque dimoranti in luoghi diversi da quelli in cui si trova la commissione di appartenenza, sarebbero altrimenti esonerati a causa della emergenza sanitaria

Ritenuto di precisare ed uniformare i criteri e le prassi dell'eventuale svolgimento delle camere di consigli con collegamento da remoto con le seguenti indicazioni:

a) il Presidente del Collegio, il Presidente di sezione e/o un giudice potranno collegarsi con l'altro o gli altri componenti del Collegio anche presso la sede della CTP, ma con mezzi propri, azionando il WI-FI dal proprio cellulare, con oneri a loro carico, essendo sprovvista la CTR del relativo collegamento
b) per le camere di consiglio a distanza non occorre il verbale, ma il Presidente del Collegio o un suo delegato, nel ruolo di udienza che sarà inviato al Collegio a cura del Segretario di sezione, indicherà il provvedimento emesso (sentenza, ordinanza, rinvio a nuovo ruolo, ecc.) che poi trasmetterà via mail al Segretario di sezione o consegnerà direttamente in commissione, potendo delegare anche un componente del Collegio per tale incombenza
c) il processo verbale e la compilazione del dispositivo non sono obbligatori, dovendo il Presidente del collegio, comunque annotare, con le modalità ritenute opportune,

---

1, parte prima, D. Lgs. 546/92, l'attuale assetto emergenziale consente l'utilizzo di adeguate tecnologie (piattaforme di videoconferenza o altri strumenti di comunicazione digitale) individuate dal Presidente del collegio, estese ai componenti del collegio ed al Segretario di sezione. Il Presidente di collegio ne attesta il regolare ed integrale funzionamento. In tal modo si potrà consentire la partecipazione, alla camera di consiglio, per la decisione dei ricorsi trattati con il contraddittorio scritto, anche dei giudici tributari che, residenti, domiciliati o comunque dimoranti in luoghi diversi da quelli in cui si trova la commissione di appartenenza, sarebbero altrimenti esonerati a causa della emergenza sanitaria. RICHIESTE DI DISCUSSIONE ORALE Il Presidente potrà con decreto fornire ai presidenti dei collegi indicazioni in ordine alla valutazione delle istanze di discussione orale, formulate dai difensori delle parti, che non abbiano accettato il contraddittorio cartolare. Sarà opportuno tener conto nella valutazione delle istanze di rinvio post emergenziale della rilevanza, novità, complessità della questione, del suo valore, del numero di documenti da esaminare e quant'altro ritenuto utile al loro accoglimento. CAMERALI PARTECIPATE E TRATTAZIONE SCRITTA In presenza di un difetto di coordinamento tra il primo e il secondo comma dell'art. 27, nonostante quest'ultimo si riferisca soltanto alle cause fissate per la trattazione in udienza pubblica, il passaggio alla trattazione scritta deve intendersi anche per quelle camerali partecipate. La *ratio* emergenziale della norma, infatti, impone di estendere la conversione a trattazione scritta per la discussione di incidenti cautelari (ex artt. 47, 52, 62-*bis* e 65 c. 3-*bis*, D. Lgs. n. 546/1992) e per la discussione di richieste di ottemperanza ex art. 70, c. 7, D. Lgs. n. 546/1992, salvo quanto detto in ordine alla richiesta di discussione orale»

la natura del provvedimento emesso nel ruolo d'udienza contenuto nell'elenco dei procedimenti. In alternativa è possibile, anche per la camera di consiglio a distanza, la compilazione, da parte del Presidente del Collegio, del processo verbale e del dispositivo, messi a disposizione dal Segretario in formato editabile, per ciascuna udienza

d) Il processo verbale, ove compilato, sottoscritto dal Presidente del Collegio, sarà trasmesso, unitamente al ruolo di udienza compilato con l'indicazione del provvedimento emesso, al Segretario della Sezione; il dispositivo, ove compilato, sarà trattenuto dal Presidente del Collegio e trasmesso in Segreteria dopo la sottoscrizione della sentenza in presenza o con forma digitale

DISPONE

sino al termine dello stato di emergenza nazionale da Covid19, ad integrazione del Provvedimento Presidenziale DF.DFCTPAO.REGISTRO UFFICIALE.0000719.30-10-2020.U, quanto segue:

4) è autorizzata la possibilità (non obbligatorietà) di svolgere, per la decisione in camera di consiglio dei ricorsi a trattazione scritta, per quelli ex art. 33, comma 1, parte prima, D. Lgs. 546/92 nonché per le udienze camerali partecipate, le camere di consiglio con collegamento da remoto e con le modalità sopra specificate, mediante l'utilizzo di adeguate tecnologie (piattaforme di videoconferenza o altri strumenti di comunicazione digitale) individuate dal Presidente del collegio, che ne attesta il regolare ed integrale funzionamento.

Si comunichi al Presidente di Sezione, ai vice Presidenti, ai giudici in servizio presso la CTP di Aosta, al direttore della CTP ed ai segretari di sezione.

Si comunichi altresì al Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, al Presidente della CTR della valle d'Aosta, al Direttore Regionale della Agenzia delle Entrate, al direttore Regionale dell'Agenzia Entrate Riscossione, agli Ordini Professionali della Regione Valle d"Aosta abilitati al patrocinio davanti alle Commissioni Tributarie ed al Garante del Contribuente.

dr. Pasquale LONGARINI